



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

PNRR – Orientamento 2026 – “Orientamento attivo nella transizione Scuola-Università”

Programma corsi di orientamento PNRR

L'Accademia di Belle Arti di Roma aderisce, a partire dall'Anno Accademico 2023-2024, al progetto del Ministero dell'Università e della Ricerca Orientamento 2026-Orientamento attivo nella transizione scuola università e attiva corsi di orientamento da 15 ore per le classi degli ultimi tre anni delle Scuole secondarie di II grado.

I corsi, che non hanno finalità promozionali dell'Accademia, hanno come obiettivo quello di consentire agli studenti partecipanti di:

- conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza;
- informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la realizzazione di società sostenibili e inclusive;
- fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla metodologia di apprendimento del metodo scientifico;
- autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e quelle richieste per il percorso di studio di interesse;
- consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo formativo e professionale;
- conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite.

Caratteristiche dei corsi

I corsi, condotti da docenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma, sono composti da incontri di carattere generale, inerenti le possibilità di scelta degli studi futuri e incontri di carattere disciplinare per conoscere e approfondire i diversi indirizzi dell'offerta formativa.

Ampio spazio è riservato alla sperimentazione pratica e laboratoriale delle seguenti discipline: Disegno, Pittura, Scultura, Scenografia, Fashion Design.

A chi sono rivolti

I corsi sono rivolti a studentesse e studenti degli ultimi tre anni delle Scuole secondarie di II grado.

Come partecipare

La scuola può comunicare la propria manifestazione di interesse a partecipare, scrivendo una mail a orientamento@abaroma.it. È necessaria la stipula di un accordo fra scuola e Accademia. Studentesse e studenti possono partecipare a un solo corso PNRR.

Attestato di partecipazione

Agli studenti che partecipano ad almeno il 70% delle ore del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Durata

I corsi hanno una durata di 15 ore ciascuno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

La normativa

Decreto Ministeriale n.934 del 3 agosto 2022. Decreto Ministeriale n. 1452 del 22 settembre 2022.

Contatti

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a orientamento@abaroma.it, protocollo@abaroma.it.

La Direttrice
Prof.ssa Cecilia Casorati

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Il Ministro dell'università e della ricerca

Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola – università”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il D.P.R. del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, co. 2, che il Ministro “*dà attuazione all’indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione*”;

VISTO l'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione e valutazione triennale delle Università;

VISTO il d.lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria, come modificato al comma 2 dell’art. 3, dal decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, articolo 14, comma 6, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che prevede che il periodo in cui si inseriscono strutturalmente i percorsi di orientamento sia relativo agli ultimi “tre” invece che “due” anni di corso della scuola secondaria di secondo grado;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, considerare per l’attuazione dell’investimento di cui al presente decreto gli alunni iscritti agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO il d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l’art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si aggiungono importi di natura perequativa che tengono conto dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’Università;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del d.l. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 luglio 2003, n. 170, recante “*iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità*”, e l'art. 1, co. 290 – 293, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), relativi ai piani per l'orientamento e il tutorato;

VISTO il d.m. n. 289 del 25 marzo 2021, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2021-2023 e agli indicatori per la valutazione dei risultati;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modifiche, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure⁸⁵²”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO in particolare l'Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” nell'ambito della Missione M4C1.1 “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione”, che prevede lo stanziamento di 250 milioni di euro al fine di facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università e di ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo all'aumento del numero dei laureati;

VISTI gli accordi operativi (operational agreement) sottoscritti in data 22 dicembre 2021 tra la Commissione Europea e l'Italia relativo agli accordi e alle scadenze per il monitoraggio e l'attuazione e agli indicatori rilevanti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'articolo 52 e seguenti;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTA la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità del Ministro per la disabilità adottata con il Decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, recante *"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"*, successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21 del 14 ottobre 2021, recante le *"Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4 del 18 gennaio 2022, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative"*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 6 del 24 gennaio 2022, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 10 febbraio 2022, recante le *"Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21 del 29 aprile 2022, recante *"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC"*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti"*;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 27 del 21 giugno 2022, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.28 del 4 luglio 2022, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 26 luglio 2022, recante “*Le procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la Convenzione in data 9 luglio 2020 per l’affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l’altro, del Ministero dell’università e della ricerca, secondo quanto previsto dall’art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico costituito con decreto del Segretario Generale del 18 maggio 2022, n. 831, composto da rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione, nonché da esperti nelle tematiche dell’orientamento universitario;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 6-bis, del citato d.l. 77/2021 prevede che “*in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno*”;

CONSIDERATO che la citata decisione del Consiglio 10160/21 prevede che “*per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026*”;

CONSIDERATO pertanto che l’obiettivo di 1.000.000 studenti negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado (M4C1-24) che abbiano frequentato corsi di transizione scuola-università deve essere conseguito entro il termine del 30 giugno 2026 (anno scolastico 2025/2026);

CONSIDERATO che al fine del conseguimento del predetto obiettivo il PNRR prevede altresì i seguenti ulteriori obiettivi nazionali, in scadenza al T2 2026, ovvero almeno 6 mila accordi con le scuole (target M4C1-00-ITA-29) e almeno 50 mila corsi erogati (M4C1-00-ITA-28);



Il Ministro dell'università e della ricerca

D E C R E T A

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. Università, le istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale ex L. 243/1991, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le università telematiche;
 - b. Istituzioni AFAM, le Istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999, n. 508 e le accademie non statali di belle arti che hanno presentato domanda di statizzazione ai sensi dell'art. 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
 - c. Istituzioni, le Università e le Istituzioni AFAM, soggetti attuatori degli interventi;
 - d. Scuole, le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie, il cui diploma rilasciato al termine del percorso formativo consente l'accesso ai corsi di laurea universitari e ai corsi accademici offerti dagli Istituti AFAM;
 - e. Studenti, le iscritte e gli iscritti alle Istituzioni;
 - f. Alunni, le iscritte e gli iscritti agli ultimi tre anni di corso delle Scuole;
 - g. Corsi di orientamento (o corsi), i percorsi di orientamento per la transizione scuola-università frequentati dagli alunni, finalizzati a una scelta consapevole degli studi universitari di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21;
 - h. Programma relativo ai corsi di orientamento, il programma annuale presentato da ciascuna Istituzione relativo ai corsi di orientamento da realizzare per il successivo anno scolastico e al numero di allievi e di scuole da coinvolgere. A ciascun programma è associato un CUP;
 - i. Macro ripartizione Centro-Nord, le Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Marche; Toscana; Umbria, Lazio;
 - j. Macro ripartizione Sud e Isole (Mezzogiorno), le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
 - k. Orientamento, l'orientamento attivo nella transizione scuola-università, che prevede lo stanziamento PNRR di 250 milioni di euro al fine di facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università e di ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo all'aumento del numero dei laureati, nell'ambito dell'Investimento 1.6 della Missione M4C1.1 "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione";
 - l. PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
 - m. Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
 - n. Rendicontazione delle spese, attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- o. Recovery and Resilience Facility (RRF), dispositivo europeo per la Ripresa e Resilienza;
- p. Richiesta di pagamento alla Commissione Europea, richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato Membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di target e milestone concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'articolo 24 del Reg. UE 241/2021;
- q. Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR, richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;
- r. Target, traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
- s. Indicatori di impatto, indicatori di misurazione dell'impatto delle misure PNRR finalizzati alla misurazione dell'impatto del Piano e individuati nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- t. CUP, il codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dall'art.41, comma 1, decreto-legge n.76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.120/2020 e delibera CIPE n.63/2020, associato a ciascun programma di orientamento delle Istituzioni.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dei progetti da parte delle Istituzioni, relativi all'“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università” – Investimento 1.6, finanziato dall'Unione europea, i criteri di riparto delle risorse nonché le modalità di monitoraggio delle risorse assegnate.
2. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021 citato in premessa, le Istituzioni rispettano il principio di addizionalità delle risorse di cui al presente decreto. A tal fine, le azioni di cui al presente articolo possono essere sostenute da altri programmi e strumenti dell'Unione o a valere su risorse ordinarie del Bilancio statale, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Art. 3 – Corsi di orientamento

1. Le risorse attribuite a ciascuna Istituzione per le finalità di cui al presente decreto sono utilizzate per l'organizzazione, sulla base di accordi con le scuole, di corsi di orientamento della durata di 15 ore ciascuno da somministrare, secondo i relativi programmi, con modalità curricolare o extracurricolare e per almeno 2/3 in presenza, agli alunni iscritti agli ultimi 3 anni della scuola secondaria superiore di secondo grado, con la possibilità di coinvolgere le insegnanti e gli insegnanti della scuola secondaria superiore, in modo che, successivamente, l'orientamento possa continuare a



Il Ministro dell'università e della ricerca

essere impartito da personale interno alle scuole superiori. L'organizzazione dei corsi favorisce e promuove la partecipazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento e la parità di genere. Al termine dei corsi, sulla base della partecipazione ad almeno il 70% delle ore del percorso, viene rilasciato all'alunno un apposito attestato di frequenza.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 21/2008, i corsi di orientamento sono progettati, programmati e realizzati dalle Istituzioni, tenuto conto delle migliori esperienze già diffuse nel sistema della formazione superiore e della più ampia finalità di promuovere un raccordo tra aspirazioni degli alunni, competenze per l'occupabilità, scelta del percorso di studio e profili risultanti dalla formazione e richiesti dal mondo del lavoro. Tali corsi non possono, pertanto, avere finalità auto promozionali della singola Istituzione, ma hanno l'obiettivo di consentire all'alunno di:
 - a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza, informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la realizzazione di società sostenibili e inclusive;
 - b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla metodologia di apprendimento del metodo scientifico;
 - c) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e quelle richieste per il percorso di studio di interesse;
 - d) consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo formativo e professionale;
 - e) conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite.
3. I corsi possono essere tenuti da professoresse e professori, da ricercatrici e da ricercatori universitari, da docenti delle Istituzioni AFAM e da esperte ed esperti di elevata qualificazione nelle attività oggetto dello specifico programma di orientamento.
4. Il costo complessivo di un corso finanziato con le risorse di cui al presente decreto è pari ad un massimo di 250 euro per alunno, corrispondente a un costo orario pro-capite pari a circa 16,67 euro; ulteriori eventuali costi sono posti a carico dei bilanci delle Istituzioni. Il numero degli alunni partecipanti a ciascun corso è definito tenuto conto dell'esigenza di assicurare la qualità dei percorsi e la partecipazione attiva dei frequentanti nonché della dimensione delle classi scolastiche e dell'organizzazione dei percorsi. I costi del corso sono relativi ai compensi della docenza coinvolta e alle spese necessarie per l'organizzazione e l'attuazione dello stesso.

Articolo 4 – Quadro delle risorse e dei Target

1. Le risorse destinate dal PNRR all'investimento 1.6: "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" pari complessivamente a 250 milioni di euro sono suddivise, come indicato nella tabella 1, tra le Istituzioni aventi sede legale nella ripartizione Sud e Isole e nella Macro ripartizione Centro Nord, con riferimento a ciascuno degli anni scolastici cui si riferiscono i target assegnati al sistema della formazione superiore.



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1: Quadro delle risorse e dei target di utilizzo per anno scolastico (migliaia di €)

Anno scolastico macro ripartizione	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	TOT	Peso macro ripartizione
%	20%	30%	30%	20%	100%	
Sud e Isole	20.000	30.000	30.000	20.000	100.000	40%
Centro Nord	30.000	45.000	45.000	30.000	150.000	60%
TOTALE	50.000	75.000	75.000	50.000	250.000	100%

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al conseguimento del target UE (M4C1-24) riportati in tabella 2 relativi alla frequenza di corsi da parte degli alunni iscritti agli ultimi tre anni della Scuola secondaria superiore. Gli alunni partecipanti a un corso di orientamento sono conteggiati una sola volta nel periodo 2022-2026, anche nel caso in cui prendano parte a più corsi di orientamento o nel caso in cui partecipino in anni scolastici differenti.

TABELLA 2: TARGET UE - Numero di alunni degli ultimi tre anni della scuola media superiore frequentanti corsi di orientamento (M4C1-24)

Anno scolastico macro ripartizione	Entro 2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	TOT
%	20%	30%	30%	20%	100%
TOTALE	200.000	300.000	300.000	200.000	1.000.000

Art. 5 – Criteri di riparto

1. Le risorse di cui all'art. 4, comma 1 (TABELLA 1), sono ripartite tra le Istituzioni con riferimento a ciascuna macro-ripartizione territoriale per ciascuno degli anni scolastici ivi indicati, al fine di valorizzare la capacità di attrazione di nuove immatricolazioni e la riduzione del tasso di abbandono, assicurando a ciascuna Istituzione:
- una quota fissa di risorse commisurata ai costi delle attività di orientamento per 60 studenti (15.000 euro);
 - una quota variabile proporzionale al valore medio tra¹:

- peso sul sistema della formazione superiore del numero di immatricolate e immatricolati per la prima volta al sistema della formazione superiore nel precedente anno accademico
- peso sul sistema della formazione superiore del numero degli studenti iscritti al secondo anno avendo acquisito almeno 40 crediti formativi universitari o accademici

¹ Nelle more della operatività della citata Anagrafe nazionale per gli studenti delle Istituzioni AFAM, viene fatto riferimento agli iscritti al primo e agli iscritti al secondo anno nei corsi di diploma accademico di primo livello o a ciclo unico calcolato sulla base dei dati relativi alla più recente rilevazione condotta annualmente dal servizio statistico del Ministero



Il Ministro dell'università e della ricerca

Per le Scuole superiori ad ordinamento speciale sono considerati gli studenti iscritti complessivi ai corsi ordinari. Agli studenti iscritti nei corsi di studio a distanza, tenuto conto delle diverse dotazioni della di docenza necessaria ai fini dell'accreditamento, viene attribuito peso 0,7.

2. A ciascuna Istituzione è annualmente proposta dal Ministero una quota del target di alunni di cui all'art. 4, comma 2 (TABELLA 2), corrispondente al peso percentuale delle risorse attribuibili di cui al comma 1. Le Istituzioni, anche in relazione alle rispettive sedi nell'ambito delle Macro-ripartizioni territoriali di riferimento, possono attuare congiuntamente i corsi, attraverso apposita convenzione. In tal caso le risorse e i target sono computati come somma delle risorse e dei target attribuiti alle Istituzioni partecipanti. Le risorse vengono attribuite alla Istituzione capofila che provvede altresì ai compiti di comunicazione e monitoraggio previsti dal presente decreto.
3. I target sopraindicati devono essere intesi come target minimi annuali da raggiungere. Le Istituzioni possono pertanto annualmente proporre target superiori ai predetti minimi con le relative ulteriori risorse, nel rispetto della soglia di minimo 40% delle risorse in favore delle Istituzioni del Sud e delle Isole. Per le Istituzioni che conseguono valori superiori al target minimo assegnato, l'attribuzione del target relativo al successivo anno scolastico viene incrementata in proporzione allo scostamento positivo rispetto al predetto target.

Art. 6 – Modalità attuative

1. Con apposito provvedimento della competente Direzione Generale, da adottare entro 30 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti sono definite le indicazioni operative necessarie ad assicurare la qualità e la coerenza dei percorsi con quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, ivi compresi gli obblighi che le Istituzioni devono rispettare e gli adempimenti cui è tenuto il Ministero al fine di assicurare la corretta attuazione degli interventi. Con tale provvedimento sono altresì definiti i termini per la comunicazione dei target relativi al numero di alunni, nonché di corsi e di accordi da sottoscrivere con le scuole e per il monitoraggio del loro raggiungimento, unitamente alle altre informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente decreto. Nell'ambito del monitoraggio sarà altresì assicurata la distinzione per genere ed età degli alunni frequentanti i corsi di orientamento.
2. I target proposti per ciascun anno scolastico vengono comunicati dal Ministero alle Istituzioni, unitamente alle risorse corrispondenti. Le Istituzioni provvedono conseguentemente a comunicare:
 - a) il programma di orientamento, inclusivo del CUP, dell'accettazione dei finanziamenti e dei target per il successivo anno scolastico, in coerenza con quanto previsto all'art. 5, comma 3;
 - b) i dati relativi al raggiungimento del proprio target per l'anno scolastico di riferimento.
3. All'esito della procedura di accettazione annuale dei target da parte delle Istituzioni, di cui al comma 2, lett. a), con provvedimento direttoriale si procede alla conferma o alla rimodulazione dei target e alla assegnazione delle risorse a ciascuna spettanti per tale anno.
4. Le predette risorse sono erogate alle Istituzioni sulla base del monitoraggio dello stato di realizzazione dei target di cui al comma 2, lett. b). Può essere erogato prima dell'inizio di ciascuno dei primi tre anni scolastici un anticipo pari al massimo al 20% delle risorse destinate per il primo anno scolastico e del 10% per ciascuno dei successivi due anni.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Con il provvedimento di cui al comma 1 è altresì adottato lo schema tipo di:

- a) convenzione tra Istituzioni e Scuole, quali strutture di riferimento dell'alunno destinatario tenendo altresì conto delle eventuali domande congiunte ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
 - b) programma di orientamento con gli indirizzi generali del progetto formativo dei corsi;
 - c) attestato da rilasciare agli alunni al termine dei corsi;
 - d) atto di accettazione dei finanziamenti e degli obblighi allo stesso connessi.
5. La trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto avviene esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informativo "Orientamento 2026". Il predetto sistema informativo assicura la interoperabilità con il sistema ReGiS ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR in attuazione dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. Le Istituzioni assegnatarie delle risorse assicurano il rispetto degli obblighi in materia di:
- a. adempimenti in relazione al principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, con riferimento in particolare alla prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - b. comunicazione e informazione, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento UE 241/2021, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea, eventualmente in congiunzione con il logo dell'Istituzione o del progetto;
 - c. protezione e trattamento dei dati. Il titolare del trattamento (cfr. titolare ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR) è tenuto a fornire all'interessato adeguate informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifico in cui i dati personali sono trattati.
7. Il recupero delle somme eventualmente erogate e non utilizzate avviene mediante restituzione dell'importo da parte dell'Istituzione, ovvero, nel caso in cui l'Istituzione non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate alla stessa su capitoli di spesa del bilancio MUR.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa